



COMUNICATO UFFICIALE N. 25 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 21/AA al n. 28/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 719 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Calogero ARDAGNA e Walter FIGUCCIO, e della società A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CALOGERO ARDAGNA, all'epoca dei fatti Presidente, dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Salemi Polisportiva, per rispondere:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, o comunque non impedito, al sig. Figuccio Walter, tesserato per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Salemi Polisportiva, in qualità di "dirigente accompagnatore", di svolgere le funzioni di allenatore della prima squadra, militante nel campionato di prima categoria, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico, e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, 33, comma 1, e all'art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, o comunque non impedito, al sig. Giacalone Leonardo di svolgere, nella stagione sportiva 2022-2023, la funzione di Allenatore della squadra della società ASD SALEMI Polisportiva, militante nel campionato di prima categoria, per due mesi, pur non essendo tesserato in qualità di allenatore ed essendo sprovvisto della qualifica prevista dall'art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, all'art. 33, comma 1, e 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, o comunque non impedito, al sig. Artale Antonio di svolgere nella stagione sportiva 2022-2023, sino al mese di dicembre 2022, la funzione di Allenatore della squadra della società ASD SALEMI Polisportiva militante nel campionato di prima categoria, privo di tesseramento;

d) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., all'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all'art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, o comunque non impedito, al sig. Badalamenti Giuseppe, tesserato da dicembre 2022, in qualità di allenatore nella stagione 2022-2023, con la qualifica di Uefa B, di omettere di assumere l'effettiva responsabilità della conduzione della

prima squadra iscritta al campionato di prima categoria, declinandone la titolarità, sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore del sig. Walter Figuccio, tesserato in qualità di dirigente, benché il sig. Figuccio non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

WALTER FIGUCCIO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Salemi Polisportiva in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dell'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2022-2023, l'attività di allenatore di fatto, sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore della società ASD Salemi Polisportiva militante nel campionato di prima categoria, benché lo stesso non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Ardagna Calogero, Figuccio Walter, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Calogero ARDAGNA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA, e dal Sig. Walter FIGUCCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Calogero ARDAGNA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Walter FIGUCCIO e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1125 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano ALLEGRI, e della società JUVENTUS F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO ALLEGRI, allenatore, all'epoca dei fatti, per la Juventus F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, al termine della gara finale di Coppa Italia Atalanta – Juventus del 16 maggio 2024, in un corridoio adiacente alla sala stampa, tenuto un comportamento oltraggioso, aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di Tuttosport, dott. Guido Vaciago;

JUVENTUS F.C. S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Massimiliano ALLEGRI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano ALLEGRI e dal Sig. Gianluca FERRERO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società JUVENTUS F.C. S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano ALLEGRI, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società JUVENTUS F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 824 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Cristian MARTELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN MARTELLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Shot Cassia FC, in violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della gara Monte Mario – Shot Cassia F.C. dell'11.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, dopo essersi posizionato in una tribuna dietro le due panchine in quanto già sottoposto ad un provvedimento di inibizione, rivolto all'arbitro espressioni di natura discriminatoria per motivi di sesso, nonché per avere rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose ed irriguardose;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristian MARTELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Cristian MARTELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 765 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessandro Michele Guglielmo SILVERIO, e della società S.S.D. NISSA F.C. S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO MICHELE GUGLIELMO SILVERIO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nissa F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla circolare n. 8 del 1 luglio 2023 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, in data 21.1.2024, trasmesso la diretta del primo tempo e della parte finale della gara Unitas Sciacca – Nissa valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, attraverso la pagina ufficiale facebook della ASD Nissa F.C. nonostante tale società non fosse quella ospitante;

S.S.D. NISSA F.C. S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Michele Guglielmo SILVERIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro Michele Guglielmo SILVERIO e dal Sig. Luca GIOVANNONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. NISSA F.C. S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro Michele Guglielmo SILVERIO, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. NISSA F.C. S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 815 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nicola BASSO, e della società A.S.D. CARPINE 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA BASSO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato della società Carpine 2016, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi lo stesso avvicinato al calciatore sig. Riccardo Sicari tesserato per la società S. Agostino, in occasione di una interruzione di gioco nel corso della gara Carpine 2016 – S. Agostino del 10.2.2024 valevole per il campionato Juniores Provinciale, ponendosi fronte a fronte con lo stesso, dopo avere sporto il busto in avanti, nell'atteggiamento di colpire l'avversario con una testata;

A.S.D. CARPINE 2016, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Nicola BASSO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola BASSO e dal Sig. Giuliano BERNARDI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CARPINE 2016;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nicola BASSO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CARPINE 2016;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 843 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio DE VITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO DE VITA, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo della sezione AIA di Napoli, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a), b) e c), del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso, nel febbraio 2024, pubblicato commenti sull'operato di colleghi arbitri attraverso il social network facebook;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio DE VITA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di sospensione per il Sig. Valerio DE VITA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Antonio NIZZARI, e della società A.S.D. SPORT PALMI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE ANTONIO NIZZARI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sport Palmi 2018, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 15 e 16 maggio 2024, senza addurre preventivamente alcun motivo di legittimo impedimento;

A.S.D. SPORT PALMI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Antonio NIZZARI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Antonio NIZZARI e dal Sig. Massimo MANRICOLA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORT PALMI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe Antonio NIZZARI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORT PALMI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 846 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele MOSCA, Francesco Antonio MENNITTO, Vincenzo PANNONE e della società A.S.D. A.C. AFRAGOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE MOSCA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. AC Afragolese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell'“Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021”, che prevede, tra gli altri, il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere consentito e comunque non impedito ai sigg.ri Francesco Antonio Mennitto e Vincenzo Pannone di escludere il sig. Evangelista Cunzi, calciatore tesserato per la società ASD AC Afragolese e da questa contrattualizzato per l'inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Eccellenza per il periodo dal 4.9.2023 al 30.6.2024, dalla partecipazione in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 3.12.2023;

FRANCESCO ANTONIO MENNITTO, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la A.S.D. AC Afragolese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell'“Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021”, che prevede tra gli altri il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere lo stesso impedito al sig. Evangelista Cunzi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 per la società ASD AC Afragolese e da questa contrattualizzato per l'inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Eccellenza per il periodo dal 4.9.2023 al 30.6.2024, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 3.12.2023;

VINCENZO PANNONE, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la A.S.D. AC Afragolese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell'“Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021”, che prevede tra gli altri il diritto per l'atleta di partecipare

agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere lo stesso impedito al sig. Evangelista Cunzi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società ASD AC Afragolese e da questa contrattualizzato per l'inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Eccellenza per il periodo dal 4.9.2023 al 30.6.2024, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 3.12.2023;

A.S.D. A.C. AFRAGOLESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Raffaele MOSCA, Francesco Antonio MENNITTO e Vincenzo PANNONE;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Raffaele MOSCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. A.C. AFRAGOLESE, Francesco Antonio MENNITTO e Vincenzo PANNONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele MOSCA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Antonio MENNITTO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo PANNONE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. AFRAGOLESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina